

STATUTO
CIRCOLO TURISTI ASSOCIATI ICARO ASSOCIAZIONE
di PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO
SETTORE (CTA ICARO APS ETS)

Articolo n° 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita come Ente del Terzo Settore (ETS) l'associazione di promozione sociale denominata:

Circolo Turisti Associati Icaro Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore (CTA ICARO APS ETS), la quale aderisce all'associazione nazionale Centro Turistico Giovanile (CTG APS).

L'associazione ha sede legale in Via Verduno, 69 – 00123, Comune di Roma, Provincia di Roma.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

Il CTA ICARO APS ETS promuove la solidarietà, l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività rivolte a migliorare la qualità della vita, la convivenza tra culture ed etnie diverse, la costruzione della pace, la salvaguardia del creato.

La durata dell'associazione è illimitata

Articolo n° 2

SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel



7) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5 c. 1, lett. t) del D. Lgs. N. 117/2017;

8) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;

9) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ai sensi dell'art. 5 c. 1, lett. y) del D. Lgs. N. 117/2017;

10) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5 c. 1, lett. z) del D. Lgs. N. 117/2017.

In particolare l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, operare attraverso:

- a) la promozione e la realizzazione di progetti di autogestione delle attività turistico - culturali e ricreative per lo sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione, o indiretta, di servizi nell'ambito di tali attività;
- b) la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, dei beni naturali e del patrimonio paesaggistico, monumentale, artistico e culturale, sia laico che religioso, anche con le attività di animazione culturale e didattica ambientale per il mondo della scuola e della società;
- c) l'affidamento, la gestione, la conduzione, l'organizzazione, la valorizzazione, la diffusione, la promozione e quant'altro di aree, siti, monumenti, edifici, mostre, musei, installazioni e beni vari, sia materiali che immateriali, di carattere archeologico, storico, memoriale, artistico,



L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo n° 4

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo n° 5

SOCI

Gli associati si distinguono in due categorie:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci del Comitato Tecnico-Scientifico.

Possono essere soci Ordinari dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.



- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo n. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:



d) l'Organo di Controllo, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017;

e) Revisore Legale dei conti, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

La struttura organica dell'Associazione è impostata sui principi della democraticità e le cariche associative sono elettive.

Articolo n° 10

ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- b) l'elezione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale di conti;
- c) l'approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) l'approvazione di eventuali Regolamenti interni;
- f) la deliberazione in merito all'esclusione dei soci.



Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Il Presidente e il Segretario verbalizzante dell'assemblea, vengono nominati all'inizio dell'assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Articolo n° 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo e' formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.



di attuare tale modalità, il Consiglio nomina altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea cui spetterà deliberare l'eventuale ratifica.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo n° 12

IL PRESIDENTE

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo n° 13

PRESIDENTE ONORARIO

E' possibile la nomina di un Presidente onorario dell'Associazione senza diritto di voto che viene scelto con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo n° 14

ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo n° 15

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 e, salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 dello stesso decreto, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo n° 16

PUBBLICITA E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Verbali di: Assemblea, Consiglio Direttivo, Organo di Controllo. Libro degli associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci.



Il Consiglio di Presidenza, predisporrà il testo del regolamento di gestione interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo n° 20

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto e al regolamento del CTG APS Nazionale, alle norme del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.



VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO NAZIONALE DEL 15/06/2019



Al fine di ottemperare agli adeguamenti richiesti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore, il Consiglio Nazionale del Centro Turistico Giovanile, nella seduta svoltasi a Salerno, in via Generale Clark 54, il 15 giugno 2019, alla presenza dei seguenti consiglieri:

SALANDINI FABIO	SLNFBA78R15B709E	PRESIDENTE
QUARTULLI ADA	QRTMDD48S52B180E	VICEPRESIDENTE
ASCANI LORIS	SCNLRS76H20E690N	VICEPRESIDENTE
FERRARI ALBERTO	FRRLRT53P16I375Q	SEGRETARIO
BASSO EFREM FERMO	BSSFRRM48S07D157Z	AMMINISTRATORE
MARAFIOTI MICHELE	MRFMHL89R26L781V	CONSIGLIERE
MOSETTI GIUSEPPE	MSTGPP69C12H501Z	CONSIGLIERE
DURANTE CARMELINA	DRNCML51A43F842E	CONSIGLIERE
FINOCCHIARO FRANCESCO	FNCFNC67H12E532Y	CONSIGLIERE
LEONI GIOVANNA	LNEGNN42L57L869D	CONSIGLIERE
FERRARI GIANPIETRO	FRRGPT56H20A637K	CONSIGLIERE
SOLIANI ANDREINA	SLNNRN68B60H223Y	CONSIGLIERE
CAVALLO ADELE	CVLDLA52M51H703C	CONSIGLIERE
FINIZIO DAVIDE	FNZDVD76P16L719B	CONSIGLIERE
DE ZORZI GASTONE	DZRGTN42B08F241N	CONSIGLIERE
CECCATO ANNAROSA	CCCNRS59B55G224J	CONSIGLIERE
MATTIETTO LAURA	MTTLRA83B45G693Q	CONSIGLIERE
GALASSO FRANCO	GLSFNC41D13G914X	CONSIGLIERE
SCARBOLO DIEGO	SCRDGI47L23D421N	CONSIGLIERE
STERZA CLAUDIO	STRCLD50L06L781M	CONSIGLIERE

ha deliberato all'unanimità che l'Associazione, senza finalità di lucro, Centro Turistico Giovanile, avente codice fiscale n. 80206690580, già costituitasi in data 5 aprile 1974, con atto pubblico redatto dal notaio dott. Alessandro Marini in Roma, avente repertorio n. 36461/6016, si costituisce ed assume la denominazione di **Centro Turistico Giovanile Associazione di Promozione Sociale (CTG APS)**.

Contestualmente il Consiglio Nazionale adegua all'unanimità lo statuto dell'Associazione a quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e dal D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/2000, assumendo la caratteristica di Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo settore.



STATUTO DEL CENTRO TURISTICO GIOVANILE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CTG APS

PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Finalità. E' costituita come Ente del Terzo Settore (ETS) l'associazione di promozione sociale Centro Turistico Giovanile (CTG APS), per effetto delle disposizioni di legge vigenti e ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

Essa è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, senza discriminazioni di alcun tipo. L'Associazione ha struttura democratica ed opera attraverso propri autonomi organismi centrali e periferici su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione degli associati ad ogni livello.

Lo statuto disciplina l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Lo statuto disciplina le competenze dell'assemblea degli associati in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1, ai sensi dell'art. 41 c.10 del D.Lgs. 117/2017.

Il CTG APS promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona, attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla concezione cristiana dell'uomo e della vita, nel servizio alle persone e al territorio. Agisce nell'ambito del turismo giovanile e sociale, della cultura e dei beni culturali, dell'ambiente e del tempo libero, avvalendosi del metodo dell'animazione e rivolgendosi a tutte le fasce d'età, in particolare a quelle giovanili. Il CTG APS è riconosciuto dal Ministero dell'Interno come Ente Nazionale con finalità assistenziali ed è altresì iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art.2 -Oggetto sociale Il CTG APS, per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art.5 c.1, lett. d) del D.Lgs. n.117 /2017;

2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art.5 c.1, lett. f) del D. Lgs. n.117/2017;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e



- g. le attività di informazione e comunicazione, anche gestendo direttamente iniziative editoriali, sia di tipo tradizionale che multimediale o sulla rete;
 - h. le attività del tempo libero, culturali, teatrali, musicali, artistiche e di espressione della libera creatività umana;
 - i. le attività educative e ludico-ricreative, comprese quelle motorie e sportive dilettantistiche e non professionali;
- tutte le altre attività, in linea con i valori e i principi associativi, utili a raggiungere le finalità e gli scopi del CTG APS.

Per perseguire i propri obiettivi il CTG APS può istituire forme organizzative varie; può aderire ad altre entità associative, italiane ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività. Le forme di adesione al CTG APS delle strutture di cui al punto b) o di altre realtà associative ed organizzative sono determinate dalle norme regolamentari.

Art. 3 – Gli associati. Sono associati del CTG APS coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, ne accettano liberamente i valori, gli scopi, le finalità e l'organizzazione espressi dallo Statuto e dai Regolamenti, partecipando alla vita associativa secondo le possibilità di ognuno. La qualifica di associato è concessa su domanda scritta, avanzata dall'interessato, direttamente alla Presidenza Nazionale o tramite ogni realtà associativa a ciò delegata. Con l'attribuzione della qualifica di associato, comprovata dal possesso della tessera, gli aderenti acquisiscono tutti i diritti e doveri dei associati, tra cui quelli di essere mossi da spirito di solidarietà verso tutti, di contribuire al finanziamento dell'Associazione, di osservarne le norme statutarie e regolamentari, nonché le decisioni e deliberazioni assunte dai relativi organi sociali. La mancata concessione della qualifica di associato deve essere motivata in forma scritta e contro tale decisione può essere fatto ricorso entro sessanta giorni al competente Collegio dei Garanti che deciderà in merito. Si perde la qualifica di associato per dimissioni scritte, per morte o in seguito a provvedimento disciplinare. Anche avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti che deciderà in merito. Il mancato versamento delle quote sociali stabilite determina la sospensione dalla vita associativa sino a regolarizzazione delle stesse. È compito del Consiglio Nazionale individuare e stabilire categorie specifiche di associati, in base all'età o alle attività svolte nel CTG APS o ad altre condizioni, nel rispetto di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali di loro pertinenza secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.

Art. 4 - Il voto. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto, attivo e passivo, purché in regola con il versamento delle quote sociali. Ad essi compete eleggere gli organi direttivi, nonché approvare e modificare lo Statuto. L'esercizio elettorale è libero, rispondente al principio del voto singolo, e viene democraticamente disciplinato da apposite norme regolamentari. Le convocazioni degli organi associativi devono essere fatte dal rispettivo Presidente, nei tempi previsti dal regolamento e in forma scritta, intendendosi per tale sia la tradizionale forma cartacea, per invio postale o per affissione, sia quella telematica, a mezzo posta elettronica o sul sito internet dell'Associazione. Sempre in tali forme scritte sono comunicati agli associati anche gli atti e le deliberazioni di loro pertinenza. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

Art. 5 - Prestazioni degli associati. L'Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Il CTG APS può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.



Comitato, in caso di sua convocazione. L'assemblea degli Associati del Gruppo si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria degli Associati del gruppo:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto se diverso da quello del CTG APS Nazionale;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del gruppo;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Art. 10 – Organo di amministrazione del Gruppo. L'Organo di Amministrazione del Gruppo è il Consiglio Direttivo che promuove la vita dell'Associazione nel proprio territorio di base nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. E' composto da un numero di Consiglieri, eletti tra gli associati dall'Assemblea elettiva, con un minimo di 3 e un massimo di 25 membri. Può cooptare altri Consiglieri, con solo voto consultivo, nel limite di $\frac{1}{4}$ dei propri membri e con il parere favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei votanti ed elegge il Presidente. Il potere di rappresentanza è attribuito all'Organo di amministrazione del Gruppo ed è generale e privo di limitazioni. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Art. 11 - Il Presidente di Gruppo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Gruppo, ne ha la rappresentanza legale e lo rappresenta nei rapporti pubblici e privati.

Art. 12 - Organo di Controllo. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale



disposizioni di pertinenza. I rapporti con il CTG APS Nazionale e con il Consiglio Regionale sono regolati da apposita convenzione di collaborazione. Gli Organi del Comitato hanno struttura democratica e sono: il Congresso, il Consiglio Direttivo del Comitato, la Presidenza del Comitato, il Presidente, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei conti, se previsti, ed eventualmente - su decisione congressuale - il Collegio dei Garanti.

Art. 16 - Il Congresso di Comitato. Il Congresso di Comitato è l'organo sovrano della democrazia e della partecipazione, che determina a livello territoriale gli obiettivi, gli indirizzi fondamentali, le scelte, le verifiche. È costituito dai delegati eletti dai Gruppi di base. Il Congresso elegge, tra gli associati, il Consiglio Direttivo del Comitato ed eventualmente il Collegio dei Garanti. Elegge anche i delegati al Congresso Regionale e Nazionale, in caso di loro convocazione. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo del Comitato. Il Consiglio Direttivo del Comitato promuove la vita dell'Associazione nel territorio, secondo i compiti di cui al presente art. 14. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri stabilito dal Congresso, con un minimo di 5 e un massimo di 25 membri. Può cooptare altri Consiglieri, con solo voto consultivo, nel limite di ¼ dei propri membri e con il parere favorevole dei 2/3 dei votanti. Elegge la Presidenza e il Presidente secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.

Art. 18 - Organo di Controllo. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 19 - Organo di Amministrazione del Comitato. La Presidenza è l'organo di amministrazione che attua i piani, i programmi e gli indirizzi definiti nel Comitato ed è responsabile delle attività. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e lo rappresenta nei rapporti pubblici e privati. Il potere di rappresentanza è generale e privo di limitazioni.

Art. 20 - Il Revisore Legale dei conti. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 117/2017 deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 €;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 €;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.



Art. 25 – Organo di Amministrazione del Consiglio Regionale. La Presidenza Regionale è l'organo di amministrazione che attua i piani, i programmi e gli indirizzi definiti nel Consiglio Direttivo Regionale ed è responsabile delle attività. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Consiglio Regionale e lo rappresenta nei rapporti pubblici e privati. Il potere di rappresentanza è generale e privo di limitazioni.

Art. 26 – Il Revisore Legale dei conti. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 117/2017 deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 €;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 €;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Art. 27 – Il Collegio Regionale dei Garanti. Il Collegio Regionale dei Garanti è l'organo che giudica nella Regione sulle questioni disciplinari e le controversie associative, le irregolarità, le violazioni alle norme interne, i fatti e comportamenti incompatibili con l'adesione al CTG APS o che arrechino danno all'Associazione, l'ammissibilità di richiesta di convocazione straordinaria di assemblee e congressi. Il Congresso Regionale ne stabilisce il numero, da 3 a 5, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 28 - Il CTG Nazionale. L'Associazione a livello nazionale ha il compito di:

- rappresentare il CTG APS in campo nazionale e internazionale, anche nei rapporti con le Istituzioni civili e religiose e le altre realtà associative;
- formulare i fondamentali indirizzi culturali, politici, programmatici, formativi e di azione del CTG APS, verificandone l'attuazione e i risultati raggiunti;
- accogliere o respingere la richiesta di nuovo tesseramento o di rinnovo da parte degli associati, procedendo all'iscrizione nel libro nazionale associati del CTG APS;
- regolamentare le procedure di tesseramento, di classificazione delle categorie di associato, di esercizio dell'elettorato attivo e passivo;
- accettare, respingere o revocare le affiliazioni dei Gruppi e l'adesione dei Comitati e dei Consigli Regionali che chiedono il riconoscimento al CTG APS, stabilendo le relative convenzioni di collaborazione;
- decidere sulle proposte di affiliazione, adesione o confluenza di altre esperienze associative e delle diverse strutture di cui all'art.2, lettera b, definendo le modalità del rapporto;
- deliberare l'istituzione di sezioni, commissioni, gruppi di lavoro o di altri strumenti utili alla vita associativa;
- nominare responsabili e affidare incarichi nei vari settori e ambiti di pertinenza;
- organizzare attività di rilievo nazionale e tutte quelle ritenute utili allo sviluppo dell'Associazione in Italia e all'Estero;
- adottare tutte le decisioni e iniziative utili al buon funzionamento della vita associativa a ogni livello.



b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 €;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Art. 34 - Il Collegio Nazionale dei Garanti. Il Collegio Nazionale dei Garanti è l'organo che giudica a livello nazionale sulle questioni disciplinari e le controversie associative, le irregolarità, le violazioni alle norme interne, i fatti e comportamenti incompatibili con l'adesione al CTG APS o che arrechino danno all'Associazione, il rifiuto di iscrizione di associati e l'ammissibilità di richiesta di convocazione straordinaria di assemblee e congressi. Interpreta autenticamente lo Statuto e i regolamenti; in questo ambito risolve casi e quesiti inerenti, anche se non espressamente contemplati. Il Congresso stabilisce il numero dei componenti, da 3 a 5, con possibilità di indicare gli effettivi e i supplenti. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 35 - L'Assemblea Nazionale. È istituita a livello nazionale l'Assemblea Nazionale. Almeno una volta l'anno il Presidente Nazionale la convoca e la presiede. Compiti dell'Assemblea sono:


- coadiuvare l'attività della Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- approfondire temi associativi specifici ed esprimere pareri e indicazioni in merito;
- collaborare alla realizzazione sul territorio di piani e programmi associativi.

Ne fanno parte: i Presidenti Nazionali Emeriti; i Consiglieri, Garanti e Revisori dei Conti Nazionali; i Presidenti Regionali, di Comitato e di Gruppo; i associati e dirigenti nominati membri dell'Assemblea dal Consiglio Nazionale per particolari competenze o specifiche esperienze sui temi associativi e i relativi campi di attività. Il Presidente, in base agli argomenti in discussione, ha facoltà di allargare le riunioni dell'Assemblea anche ad altri esperti e invitati, appartenenti o no all'Associazione.

NORME GENERALI

Art. 36 - Le finanze e il patrimonio. I mezzi finanziari e il patrimonio del CTG APS, ai vari livelli, sono costituiti dai contributi dei associati, degli Enti pubblici e privati, da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività, da eventuali legati e donazioni, dai beni mobili e immobili. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali; anche nel caso di recesso, o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Tutte le quote o contributi associativi sono intrasmissibili a nessun titolo e non sono collegati alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 37 - Esercizio sociale e bilancio. L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori a 220.000,00 €, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio va approvato entro il 30 aprile di ciascun anno e deve



iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Il presente Statuto sostituisce ogni versione precedente ed è stato adottato con delibera del Consiglio Nazionale il 15 giugno 2019 al fine di ottemperare agli adeguamenti richiesti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore.

Il Presidente Nazionale
dott. Fabio Salandini

